

Pubblicato il 14/11/2016

N. 07183/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09857/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9857 del 2016, proposto da:

Anna Maria Marta Schillaci, Orlando Maria, La Spina Salvatore Carmelo, Tringale Monica, Di Bartolomeo Rachele, Rigano Lucia, Florio Elisabetta, De Luca Carmelina Agata, Salerno Salvatore, Rizzo Anna, Sciuto Grazia, Reitano Maria Carmela, D'Agostino Maria Assunta, Grasso Agata, Lucioni Laura Clara, Di Nuzzo Maria Teresa, Sanfilippo Maria Luisa, La Spina Concetta, Conti Concita, Sortino Paolina, Anastasi Bianca Annanaria (Annamaria), Di Benedetto Elena, Ferro Luisa, Panessidi Maria Provvidenza, Peci Maria Giuseppa, Troina Rosi, Cristaldi Ornella Cinzia, Marroccia Angela Elisabetta, Signorello Lucia, Iudica Anna Maria, Marotta Patrizia Giuseppina, D'Agostino Biagio Mario, Mangano Pierangela, Cageggi Gaetana, Cosentino Nicoletta, Scalisi Melita, Smecca Roberta, Aversa Maria, Platania Anna, Livio Maria Elena, Giordano Valeria, Maugeri Maria Grazia, Bonomo Maria Elvira, Camilleri Luciana Vincenza, Zuccaro Rosaria, Stancanelli Nunziella, Licandro Kinga, Caruso Angela Rosa, Renno Laura, Tona Francesca, Giurdanella Graziana, Roccasalva Caterina, Adamo Salvina, Sigona Sabina, Mole' Antonella, Riccardi Maria, Cascone Lucia, rappresentati e difesi dall'avvocato Concetto Ferrarotto C.F. FRRCT64T19C351D, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Santi Dario Tomaselli in Roma, viale Liegi, 35/B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Simona Finocchiaro non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 495/2016 nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di inserimento, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nemmeno nella fascia aggiuntiva (iv fascia) per i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da

parte dell'Amministrazione, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti - di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO